**ALLEGATO II**

**PROPOSTA DEL DECRETO**

In virtù del secondo comma dell'articolo 132 della Legge sull'assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 61/17) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta, accoglie il seguente

**D E C R E T O**

**sulla determinazione dell'indennizzo delle spese della revisione ubicativa nel comune di Isola**

**Articolo 1**

(contenuto del decreto)

Il presente decreto determina l'ammontare delle spese della revisione ubicativa, commisurate dal Comune di Isola all'investitore ovv. all'offerente quale indennizzo delle spese insorte nel procedimento della revisione ubicativa in base alla mozione dell'investitore per la stessa, tranne nel caso in cui l'investitore ovv. l'offerente sia il Comune di Isola o un ente pubblico.

**Articolo 2**

(ammontare delle spese)

1. L'indennizzo delle spese per la singola revisione ubicativa ammonta a:

– per l'armonizzazione e la determinazione della forma e della grandezza esatte dell'area dei terreni fabbricabili per singolo popolamento per l’edificazione, 1500 euro,

– per singolo distaccamento dalle norme tecniche di attuazione per raggiungere lo scopo di edificazione dell'atto urbanistico esecutivo, 2500 euro,

– per rendere possibile l'utilizzo temporaneo del territorio allo scopo di utilizzo sensato e di attivazione dei terreni e degli stabili non in utilizzo, 2000 euro.

1. Il contribuente al pagamento delle spese di revisione ubicativa è l'investitore ovv. l'offerente.

**Articolo 3**

(modalità di pagamento dell'indennizzo spese)

1. L'investitore ovv. l'offerente presenta la mozione di attuazione della revisione ubicativa e allega l'elaborato di revisione ubicativa (nel testo a seguire: elaborato). Il Comune controlla l'idoneità della mozione e la conformità dell'elaborato alle disposizioni della Legge sull'assetto del territorio.
2. Il Comune di Isola rilascia all'investitore ovv all'offerente la delibera sul pagamento dell'indennizzo delle spese di revisione ubicativa. L'obbligo di pagamento dell'indennizzo delle spese di revisione ubicativa insorge nel momento in cui l'investitore ovv. l'offerente riceve la delibera di pagamento.
3. In conformità alla delibera di pagamento l'investitore ovv. l'offerente è tenuto a corrispondere l'ammontare stabilito delle spese di revisione ubicativa come stabilito nel decreto, e cioè la metà (il 50%) entro gli otto (8) giorni dal recapito della delibera, la rimanente metà (il 50%) invece entro gli otto (8) giorni dall'inizio dell'esposizione al pubblico.
4. Il pagamento di metà della somma (il 50%) dell'indennizzo delle spese di revisione ubicativa è la condizione per l'esame dell'elaborato, la rimanente metà (il 50%) invece per l'esame della revisione ubicativa in seno alla seduta del Consiglio comunale e il rilascio della delibera sulla revisione ubicativa.

**Articolo 4**

(procedimento ed approvazione della revisione ubicativa)

1. L'approvazione della revisione ubicativa compete al Consiglio comunale, per questo motivo il pagamento dell'indennizzo delle spese garantisce l'attuazione del procedimento, ma non anche l'approvazione.
2. In caso di annullamento del procedimento o della richiesta, l'offerente non ha diritto al rimborso della somma già pagata di indennizzo delle spese di revisione ubicativa.

**Articolo 5**

(entrata in vigore)

1. Il presente decreto si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. La decisione di cui al primo alinea del secondo comma dell'articolo 2 si utilizza a decorrere dall'entrata in vigore del piano territoriale comunale del Comune di Isola.

Prot. n.: 3501-31/2019

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Danilo MARKOČIČ**I l S i n d a c o |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |